



**PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione**

**11 marzo 2025 – Sezioni Unite civili
R.G. n. 9407/2023**

Memorie ex art. 378 c.p.c. – Conclusioni scritte del PM

IL SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti, premesso che per la compiuta esposizione del fatto e della vicenda processuale l'Ufficio rinvia alla pronuncia e al contenuto dei documenti di parte in atti, limitandosi qui al rilievo dei soli elementi del fatto e del processo e agli argomenti di diritto che la Procura generale ritiene necessari per formulare le proprie conclusioni.

OSSERVA

Le Sezioni Unite sono chiamate a comporre il contrasto esistente nella giurisprudenza di legittimità, sia civile, sul se sia ravvisabile diffamazione, sanzionabile sia civilmente che penalmente, allorquando in un articolo giornalistico venga riportata la notizia inesatta che vi sia stata richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del soggetto indagato e non venga nemmeno correttamente indicato il titolo di reato per cui si procede, parlandosi di truffa mentre invece l'ipotesi incriminatrice era di tentata truffa.

Nell'ordinanza interlocutoria n. 12239/24 sono menzionati gli arresti giurisprudenziali contrastanti sul punto. In sintesi, si può affermare che mentre la più

recente giurisprudenza penale di legittimità si è orientata nel senso che l'erronea l'attribuzione della qualifica di imputato piuttosto che di indagato per non essere stato ancora richiesto il rinvio a giudizio ma depositato solo l'avviso di conclusione indagini è un'inesattezza marginale che non rende la notizia diffamatoria (Cass. penale 15093/2020), la prevalente giurisprudenza civile di legittimità ritiene l'esatto contrario (Cass. civile 11769/22, 12370/2018 e 18264/2014). Quanto alla inesatta indicazione del titolo di reato, la questione è stata soprattutto affrontata dalla Cassazione penale, secondo cui occorre che non si attribuisca ad un soggetto un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione (Cass. penale 13782/2020); in quest'ultimo caso l'esimente del diritto di cronaca non opera e vi è il delitto di diffamazione, come appunto ritenuto in una vicenda giudiziaria relativa ad un articolo nel quale si era affermato erroneamente che nei confronti di un presidente dei revisori dei conti di una banca si svolgevano indagini per il reato di appropriazione indebita anziché per il delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza ex art. 2638 cod. civ. (Cass. penale 5760/2013).

Ciò premesso, nel caso oggetto dell'odierno ricorso ci si trova di fronte ad un articolo giornalistico nel quale il soggetto coinvolto non viene espressamente indicato come "*imputato*" ma si dice, sia nel sottotitolo che nel testo dell'articolo, che "*la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio*" (tali contenuti sono riportati sia nel ricorso che nel controricorso). Quindi, indirettamente gli si attribuisce la qualità di imputato, derivante come noto dalla richiesta di rinvio a giudizio. E questa attribuzione è inesatta, perché all'epoca dell'articolo vi era solo avviso di conclusione indagini ex art. 415 bis c.p.c., atto a garanzia dell'indagato che dimostra sì la potenziale volontà del PM di chiedere il rinvio a giudizio, ipotesi tuttavia non scontata potendo appunto l'indagato produrre memorie e documenti idonei a convincere il PM dell'infondatezza della ipotesi accusatoria (sono le circostanze specificamente evidenziate da Cass. 12370/2018 per inferirne che una notizia inesatta sul punto ha

natura diffamatoria; sul punto vedi anche Cass. 18264/14).

A tale inesatta indicazione si aggiunge poi quella relativo al fatto reato contestato. L'articolo titola *“La truffa del super finanziere”* e nel testo l'odierno controricorrente viene totalmente accomunato all'altro indagato, affermando che *“entrambi nel 2010: avrebbero prospettato a Matias XX, ricco uomo d'affari di Buenos Aires, la possibilità di acquistare YY, inducendolo a versare loro 5 milioni di euro per svolgere attività di lobbying”*. L'articolo prosegue nella narrazione e conclude sottolineando che *“Dopo anni di indagini i pm romani guidati dall'aggiunto ZZ sono arrivati alla stessa conclusione. XX fu truffato”; “i 5 milioni non furono mai spesi per attività lobbistica, ma intascati da XX e XX”*.

Ebbene, anche queste ulteriori notizie sono inesatte, in quanto solo il XX era indagato per truffa per avere incamerato tali soldi dal XX attraverso artifici e raggiri, laddove il XX era indagato solo per il successivo episodio di avere tentato col XX di ottenere ulteriori 5 milioni dal XX nel contesto della medesima operazione finanziaria ai fini di ulteriore attività lobbistica. Da un punto vista oggettivo, una cosa è avere ottenuto dei soldi perpetrando una truffa, un'altra averla solo tentata senza ottenere soldi (tanto è vero che diverso è il titolo di reato e diversa è la pena base). E al dato oggettivo si aggiunge anche quello soggettivo. Invero, l'inesattezza della notizia sul punto può avere una indubbia incidenza sull'immagine di un *“super finanziere”*, appunto indicato alla pubblica opinione come un soggetto che ha percepito in modo truffaldino una notevole quantità di denaro, si è impossessato illecitamente di denaro altrui, mentre egli secondo l'accusa aveva solo provato a percepirla.

Va a questo punto precisato che il contenuto dell'articolo si legge nel controricorso, mentre non viene riportato nel ricorso per cassazione. Valuterà il collegio se questo difetto abbia incidenza in termini di autosufficienza del ricorso (l'Ufficio della Procura generale non si dilunga su tale aspetto concentrandosi, in ossequio alle esplicite sollecitazioni contenute nell'ordinanza interlocutoria n. 12239/24, sulla questione di rilevanza nomofilattica posta all'attenzione delle Sezioni Unite).

Fatta questa precisazione, e venendo appunto alle questioni giuridiche appunto oggetto di rimessione, si osserva quanto segue.

E' noto che il diritto di cronaca è legittimamente esercitato se si rispettano i tre requisiti della "pertinenza", della "continenza" e della "verità" della notizia.

Nel nostro caso è in gioco solo il terzo requisito, quello della "verità". La quale può essere anche "putativa", ossia appresa da fonte informativa particolarmente attendibile quale è in particolare la fonte investigativa o giudiziaria sulla quale il giornalista può fare legittimo affidamento. Tuttavia, ciò non basta e non basta la verosimiglianza della notizia, essendo necessaria la dimostrazione dell'involontarietà dell'errore, dell'avvenuto controllo - con ogni cura professionale, da rapportare alla gravità della notizia e all'urgenza di informare il pubblico - della fonte e della attendibilità di essa, onde vincere dubbi e incertezze in ordine alla verità dei fatti narrati e dovendo la verosimiglianza del fatto essere valutata al momento in cui ne è fatta divulgazione (vedi, per tutte, Cass. civile n. 29265/2022, citata nell'ordinanza interlocutoria).

Nel nostro caso, la verità, anche putativa, difetta: sono stati menzionati nell'articolo dati inesatti, la cui inesattezza era agevolmente controllabile; si ripete, il rinvio a giudizio non vi era stato e il reato per cui si procedeva a carico del XX era non di truffa ma di tentata truffa.

L'inesattezza dà vita a falsità, perché in sostanza viene riportata una notizia non vera. E il giornalista in tal modo incorre in una violazione dei propri doveri professionali. Tanto è vero che l'art. 2 comma 2 della legge professionale (legge n. 69/63) gli impone l'obbligo di rettificare *"le notizie che risultino inesatte"*.

Potrebbe però trattarsi di inesattezze "secondarie" o "marginali", ossia *"riferite a particolari di scarso rilievo e privi di valore informativo"* (Cass. 20140/2005), inidonee ad alterare, *"nel contesto dell'articolo, la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili"* (Cass. 17197/2015). Questa alterazione si ha se le inesattezze *"mutano in peggio l'offensività della narrazione"* ovvero *"stravolgono il*

fatto "vero" in maniera tale da renderne offensiva la sua attribuzione a taluno" (Cass. 7757/20).

Dunque, è questo l'elemento dirimente: occorre in concreto accertare se la discrasia tra la realtà oggettiva e i fatti così come esposti nell'articolo abbiano effettivamente la capacità di offendere l'altrui reputazione. E questo costituisce un giudizio di merito che, se motivato in modo congruo e logico, resta immune da censure in sede di legittimità.

Sul punto, l'orientamento della Suprema Corte pare consolidato.

Si afferma infatti che, *«qualora un giornalista, nel narrare un fatto di cronaca vero nei suoi aspetti generali, riferisca una circostanza inesatta, tale fatto non è di per sé produttivo di danno, occorrendo stabilire caso per caso, con giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente e logicamente motivato, se la discrasia tra la realtà oggettiva ed i fatti così come esposti nell'articolo abbia effettivamente la capacità di offendere l'altrui reputazione»* (così Cass. n. 23468/10, riportata da Cass. 17197/15). Si tratta di soluzione in linea col più generale principio secondo cui, *“In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione e la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione”* (vedi ad esempio Cass. 6133/2018 e Cass. 80/2012).

Il corollario di tutto ciò è che il controllo di legittimità in questo campo è circoscritto. In particolare si ritiene che *“con specifico riguardo al diritto di cronaca, il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione*

dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., applicabile "ratione temporis", restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione" (Cass. 18631/2022 e Cass. 5811/2019).

Nel caso di specie, tale valutazione, sulla capacità diffamatoria della notizia, è stata compiuta dalla Corte territoriale. Che ha concluso nel senso che *"La falsità dell'addebito (essere imputato per aver effettivamente intascato a seguito di attività truffaldina cinque milioni di dollari) non può ritenersi sfumata e assorbita dall'essere effettivamente l'appellante indagato per un altro episodio meramente tentato; ciò alla luce del prestigioso incarico ricoperto dal XX (amministratore della banca d'affari XX Italia, tanto da essere stato definito nel titolo un "superfinanziere") e dalla conseguente intuibile pregnanza in termini di attacco alla carriera e alla solidità della posizione ricoperta"*).

In questi termini, la censura mossa dai ricorrenti appare inammissibile, appunto perché si scontra con questo accertamento di merito motivato (evidenziano la necessità di fermarsi di fronte a questo accertamento di merito Cass. 12370/18, al par. 2.3, e Cass. 17197/15, al par. 2.2).

In alcuni precedenti la Suprema Corte ha però deciso in senso contrario, ritenendo che in tali casi, dove si discute se l'inesattezza sia marginale o meno, il sindacato sarebbe ammissibile, perché non si accerterebbe un fatto, non si apprezzerebbero circostanze, ma ne sarebbe valutata la rilevanza giuridica in punto di offensività o meno, attraverso un giudizio di valore finalizzato ad inquadrare la fattispecie nell'ambito dell'illecito da diffamazione (vedi in particolare Cass. 7757/20, che ha cassato una sentenza che aveva ritenuto diffamatorie delle notizie inesatte su vicende giudiziarie di un medico sportivo, affermando quanto segue, al par. 3: *"La regola di giudizio è dunque nel senso che sono da considerarsi marginali quelle inesattezze che non mutano in peggio l'offensività della narrazione, e che, per contro, sono rilevanti le imprecisioni che stravolgono il fatto "vero" in maniera tale da renderne offensiva la sua attribuzione a taluno. Ove cioè si ritenga che il fatto "vero" non è offensivo ed è*

dunque da tale da rientrare, per la sua "verità", nel diritto di cronaca, le inesattezze che lo riguardano, per avere rilevanza giuridica, devono essere tali da trasformare quel fatto da inoffensivo a diffamatorio. La valutazione di tale rilevanza non costituisce accertamento in fatto, ma giudizio di valore, e dunque giudizio circa la rilevanza giuridica della inesattezza.").

La conclusione non convince perché in tal modo, attraverso quel che pare un mero artificio logico, si finisce di fatto col censurare l'apprezzamento di merito sulla portata diffamatoria della notizia.

Nondimeno, la stessa rimessione delle Sezioni Unite impone a questo Ufficio di formulare alcuni rilievi sul punto, cogliendosi in questa rimessione una commendevole esigenza di proporre un inquadramento di carattere generale sul tema in esame: onde riscontrare, appunto in termini generali, se la qualifica di imputato invece che di indagato costituisca di per sé un'inesattezza rilevante, non marginale o secondaria, ma viceversa avente natura offensiva.

Orbene, la qualifica di imputato è concettualmente ed ontologicamente diversa da quella di indagato ed è una posizione oggettivamente più grave. E lo è ancora di più oggi, ove è sempre maggiore la sensibilità affinché sia assicurata l'effettiva applicazione della presunzione di innocenza fissata dall'art. 27 Cost. In questa ottica, il dovere di verità imposto al giornalista di cronaca giudiziaria deve essere interpretato in modo estremamente rigoroso. E così conclude la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, *"nel caso di notizie lesive mutate da provvedimenti giudiziari, il presupposto della verità dev'essere restrittivamente inteso (salva la possibilità di inesattezze secondarie o marginali, inidonee a determinarne o aggravarne la valenza diffamatoria), nel senso che la notizia dev'essere fedele al contenuto del provvedimento e che deve sussistere la necessaria correlazione tra fatto narrato e quello accaduto, senza alterazioni o travisamenti di sorta, non essendo sufficiente la mera verosimiglianza, in quanto il sacrificio della presunzione di non colpevolezza richiede che non si esorbiti da ciò che è strettamente necessario ai fini informativi"*

(Cass. n. 22190/2009, riportata da Cass. 17197/15).

Indicare un soggetto come imputato e non come indagato significa dire una cosa oggettivamente non vera, attribuendogli poi una posizione diversa e più grave siccome implicante una valutazione finale, da parte dell'autorità inquirente, circa la ravvisabilità del reato e la meritevolezza del relativo accertamento giudiziario.

La circostanza che il XX, nell'articolo, non venga testualmente qualificato come "imputato" non appare di certo decisiva in questo contesto, perché quel che conta è che egli sia indicato come oggetto di una richiesta di rinvio a giudizio, che è l'atto che fa sorgere la qualifica di imputato; e che è altresì l'atto finale della Procura inquirente, col quale la Procura prende definitivamente posizione sull'indagato, ritenendolo appunto meritevole dell'azione penale e non dell'archiviazione.

Quindi, per rispondere alla sollecitazione contenuta nell'ordinanza interlocutoria della Prima Sezione civile (che rimette alle Sezioni Unite la questione del rilievo che assume, al fine della ricorrenza della diffamazione e della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, la circostanza che, al soggetto che si assume leso dall'articolo di stampa, sia stata attribuita, direttamente o indirettamente - mediante il richiamo ad atti giudiziari tipizzati o a norme codicistiche - la qualità di imputato, piuttosto che quella di indagato), si chiede che si affermi che anche l'attribuzione indiretta della qualità di imputato, attraverso il riferimento all'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, ha potenziale natura diffamatoria.

L'articolo giornalistico, è evidente, deve essere letto nella sua interezza. Una notizia inesatta può diventare "marginale", irrilevante, se dal contesto dell'articolo emerga la verità sostanziale della notizia, essendo riportati dati appunto idonei a correggere quella inesattezza e a far comprendere il significato complessivo e veritiero dei fatti rappresentati (vedi Cass. 7757/20, Cass. 17197/15 e Cass. 22190/09; in queste ultime due ipotesi dal contenuto dell'articolo emergeva che la richiesta di rinvio a giudizio non fosse riferita a tutti gli indagati).

Nel presente giudizio il contenuto dell'articolo, nei passi riportati nel controricorso

(sulle conseguenze che nel ricorso non se faccia segno vedi sopra), non appare contenere elementi di correzione: in nessun luogo si parla di mero deposito di avviso di conclusione di indagini, mentre si parla ripetutamente di richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura di Roma.

Analogamente, nessun elemento di correzione è contenuto nell'articolo onde chiarire che al XX era contestata una tentata truffa, non una truffa. Più volte, invece, si parla di una richiesta di rinvio a giudizio per truffa, di 5 milioni incassati grazie a raggiri. Ed anche questa è una notizia non vera che, mutando la realtà dei fatti, connota in modo più negativo agli occhi dell'opinione pubblica la persona del XX. Tanto è vero che la Corte d'appello di Roma ha giudicato in modo unitario l'offensività della notizia per come complessivamente costruita. Si rinvia a quanto sopra.

Non solo, ma l'inesattezza sul reato, truffa e non tentata truffa, è presente direttamente nel "titolo". E il "sottotitolo" contiene l'altro errore circa l'avvenuta richiesta di rinvio a giudizio.

Ora, secondo la più accreditata giurisprudenza di legittimità, *"In tema di esercizio dell'attività giornalistica, il carattere diffamatorio di un articolo non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, procedere ad un giudizio complessivo, nel quale, tuttavia, il titolo può assumere una specifica valenza allorché sia formulato in termini tali da recare un'affermazione compiuta, chiara, univoca ed integralmente percepibile senza la lettura del testo, risultando, così, idoneo di per sé, proprio in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore più frettoloso, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione; peraltro, la valutazione della idoneità del solo titolo a rivestire una potenzialità diffamatoria, va effettuata considerando che tale profilo ha assunto, nel tempo, maggiore rilevanza in considerazione della rapidità di diffusione delle informazioni attraverso la rete internet, che induce i fruitori ad un'informazione sintetica, spesso limitata alla lettura dei soli titoli presenti nella relativa home page"* (così Cass. 12012/17; conf. Cass. 29640/17; sulla rilevanza dei titoli e dei sottotitoli,

vedi anche Cass. 25739/14 e Cass. 20608/11).

Di particolare rilievo appare il passaggio in cui si parla della capacità del titolo di *“impressionare e fuorviare il lettore più frettoloso”*, che sta diventando il lettore standard nell’epoca di internet, contraddistinta da un profluvio di continue notizie che *“induce i fruitori ad un’informazione sintetica, spesso limitata alla lettura dei soli titoli presenti nella relativa home page”*. Si tratta della realtà della situazione attuale, della quale occorre necessariamente conto, e di cui devono tenere conto anche i giornalisti e gli editori, che consapevoli della grande importanza del titolo e del sottotitolo della comunicazione odierna devono fare in modo che soprattutto lì non siano contenute informazioni errate, che tradiscono la verità dei fatti (tanto è che anche la sola falsità contenuta nel titolo è stata ritenuta sufficiente ai fini della configurabilità dell’illecito da diffamazione: vedi Cass. 1976/09).

La notizia di una truffa perpetrata da un super finanziere, raggiunto da una richiesta di rinvio a giudizio, è oggettivamente una notizia più *“appetitosa”*, che naturalmente spingeva il lettore frettoloso a soffermarsi su di essa. In questa ottica, le inesattezze esistenti nel titolo e nel sottotitolo dell’articolo *de quo* diventano ancora più gravi e censurabili, realizzando false notizie offensive immediatamente percepibili dal lettore medio moderno.

La valutazione della portata diffamatoria di una notizia giustamente viene rapportata alla percezione dell’uomo del lettore medio. Perché la diffamazione presuppone un’offensività percepita da una pluralità di persone. Di conseguenza per accertare questa pluralità soccorre il parametro di riferimento medio del lettore medio. Il quale è in grado di comprendere che la truffa è più grave della tentata truffa e che la richiesta di un rinvio a giudizio pone il soggetto in una situazione più grave rispetto ad un avviso di conclusione indagini. Si tratta di concetti abbastanza semplici, in un contesto peraltro caratterizzato, negli ultimi trenta anni, da una costante informazione su tante vicende giudiziarie e sui singoli passaggi procedurali coinvolgendo vari personaggi pubblici, raggiunti da informazioni di garanzia, da richieste cautelari,

da richieste di invio a giudizio, e via via di seguito (insiste sull'acquisita sensibilizzazione dell'opinione pubblica su tali aspetti Cass. penale n. 34544/2001).

D'altro canto, se anche non fosse così, il risultato non cambierebbe. Infatti, l'opinione pubblica, nella sua generalità, comprende anche la comunità dei giuristi e (quantomeno) i giuristi sono perfettamente in grado di comprendere la differenza tra un avviso di conclusione indagini e una richiesta di rinvio a giudizio e tra una tentata truffa e una truffa. Le inesattezze delle notizie di cui all'articolo oggetto di causa restano pertanto rilevanti, e configuranti notizie false, (quantomeno) per la comunità dei giuristi. La portata offensiva rispetto ad una pluralità di destinatari è pertanto in ogni caso salva.

Alla luce di tali rilievi in diritto, si insta per il rigetto del primo motivo di ricorso, ove in tesi ritenuto ammissibile.

Non si conclude sui restanti perché la rimessione alla Sezioni Unite ha riguardato solo la *“questione al contempo di massima di particolare importanza e oggetto di contrasto”* rinvenuta nel primo motivo.

Per queste ragioni

si chiede che la Corte, a Sezioni Unite, respinga il primo motivo di ricorso, enunciati i princìpi di diritto di cui in narrativa.

Roma, 18 febbraio 2025

Il sostituto Procuratore generale

Alessandro Pepe